



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024

da

██████████, rappresentata e difesa, per procura depositata con il ricorso, dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Tommaso Maserati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via G. Uberti 6;

ricorrente

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: azione civile contro la discriminazione
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORRENTE ██████████:

- a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in relazione alle figlie minorenni a causa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione; conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione:
- b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU a decorrere da marzo 2024 e che conseguentemente le somme già erogate per detto titolo sono legittimamente erogate e non ripetibili;



- c) condannare l'INPS a pagare la somma di € 4.896,50 (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturati all'ottobre 2024, oltre alla somma di € 498,50 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere novembre 2024 fino alla data della sentenza;
- d) ordinare all'INPS, occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
- e) ordinare all'INPS, occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla *home page* del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni;
- f) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

PER IL CONVENUTO INPS:

accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della ricorrente all'A.U.U., rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio; con vittoria di spese ed onorario di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 29 ottobre 2024, [REDACTED] [REDACTED] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di INPS. Rilevava la ricorrente di essere regolarmente residente in Italia dal 2019 e di essere stata titolare di un permesso di soggiorno "per lavoro subordinato" dall'8.10.2021 con scadenza il 23.12.2023 (doc. 2 fasc. ric.). Il 17.6.2022, [REDACTED] aveva presentato domanda di Assegno Unico Universale (AUU) per la figlia [REDACTED], nata il 20.5.2022 (doc. 3 fasc. ric.). La domanda di AUU era stata accolta con decorrenza dall'1.5.2022 e fino a gennaio 2024 i pagamenti sono avvenuti regolarmente (doc. 4 fasc. ric.). Stante l'assenza di un rapporto di lavoro al momento della richiesta di rinnovo, la Questura aveva rilasciato alla ricorrente un permesso per "attesa occupazione", con scadenza il 28.12.2024 (doc. 2 fasc. ric.). Dal mese di febbraio 2024 l'erogazione dell'assegno unico era stata sospesa senza che la ricorrente ricevesse alcun provvedimento in tal senso. L'INPS, con messaggio del 26.4.2024, aveva comunicato che "*la sua domanda di Assegno Unico risulta nello stato di EVIDENZA, per verifiche sulla presenza/scadenza del permesso di soggiorno è necessario ALLEGARE ALLA DOMANDA copia del documento in corso di validità, ovvero ricevuta rinnovo,*



lettera di convocazione e copia ultimo PDS per consentire la definizione della domanda fatte le opportune e necessarie verifiche" (doc. 5 fasc. ric.).

Successivamente, l'INPS aveva risposto in tal modo: "le domande sono state respinte perché il permesso di soggiorno con causale 'in attesa occupazione' non è tra quelli richiesti per accedere alla prestazione Assegno Unico" (doc. 6 fasc. ric.).

██████████ non aveva ricevuto alcuna comunicazione di rigetto della domanda. Ella aveva quindi adito il Tribunale al fine di veder condannare l'INPS, previo accertamento della condotta discriminatoria, al pagamento dell'assegno unico.

L'INPS, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso.

L'Istituto riteneva sussistere la correttezza del provvedimento di diniego, sul rilievo che l'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 ammette la concessione del beneficio solo per i cittadini extracomunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro di durata ultrasemestrale; il richiamo di ██████████ alle disposizioni della Dir. 2011/98 era del tutto inconferente.

Rilevava invece la Dir. 2003/109, per la quale solo il soggiornante di lungo periodo poteva godere, al pari dei cittadini comunitari, delle prestazioni di assistenza e di protezione sociale, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il trattamento alle sole prestazioni assistenziali essenziali.

All'udienza del 18 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di ██████████ è fondato e va accolto.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) nota come Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, poi adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché le Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, sanciscono il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004.

La vicenda qui discussa deve essere inserita nell'ambito normativo di cui dalla Dir. 2011/98/CE (come anche afferma la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 dell'INPS: doc. 7 fasc. ric., p. 4).

Si legge ivi, al 20° "Considerando", che "Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato



del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.

L'art. 3 della Dir 2011/98/CE dispone che essa si applica “(...), b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e

c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.

Nell'emanare il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40, il legislatore italiano ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi della facoltà di introdurre deroghe alla Direttiva e, quindi, ha mantenuto il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgono o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.

La Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 2 settembre 2021, causa C 350/20), nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva deciso che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.

Da tale decisione della Corte di giustizia UE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1, della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (...)” (art. 3, comma 1, lett. b, Dir. 2011/98) secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.



Circa la questione sulla natura assistenziale o previdenziale della provvidenza, non può che rilevarsi che l'AUU sia prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.

2. L'art. 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale (AUU), alla lett. f): *“con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:*

1) *essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;*

2) *essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;*

3) *essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;*

4) *essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.*

La titolarità di un *“permesso di soggiorno per motivi di lavoro”* (lett. f, n. 1) non può essere interpretata con sola la *titolarità di permessi di lavoro* perché essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, interpretate conformandole al principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.

Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3, comma 1, lett. a), della Dir. 2011/98, l'ambito dei cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura *“permesso per motivi di lavoro”* scegliendo di utilizzare quella di *“permesso unico di lavoro”*.

Si tratta di una espressione che, per non contrastare con il dettato costituzionale (come reso dalla sentenza della Corte cost. 4 marzo 2022, n. 54: *“La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)”*) e con la Direttiva 2011/98/UE, non può che estendersi ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla medesima Direttiva e, quindi, ai titolari di un permesso che *“consente di lavorare”*, qual è il permesso in *attesa di occupazione* di cui è titolare [REDACTED] (doc. 2 fasc. ric.).



Sono esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.

3. Va anche segnalato un recente intervento della S.C. (sez. lav., 15 febbraio 2023, n. 4686) nella cui motivazione si legge: *"Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, "Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 125, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 238 del 2021, art. 3, comma 4), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002" (Cass. n. 32606/22)."*

La massima è del tutto sovrapponibile al caso di specie, per cui a [REDACTED] va conclusivamente riconosciuto il diritto al riconoscimento della prestazione, in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.

4. Quanto ai conteggi, l'INPS ha contestato quelli dedotti in ricorso, poiché la ricorrente avrebbe fatto riferimento ad un ISEE non corretto, in quanto non includente un soggetto componente il nucleo familiare [REDACTED], risultante dalla Banca Dati ANPR e dallo stato di famiglia: doc. 3 fasc. INPS), percettore di redditi in proprio.

Il dato è stato contestato nel corso dell'udienza di discussione. La Difesa di parte ricorrente ha sostenuto che il sig. [REDACTED], menzionato nella memoria INPS, è persona estranea alla famiglia convivente per ragioni di convenienza e cointestatario del contratto di locazione; pertanto, non essendo legato alla ricorrente da vincoli affettivi, non rientrerebbe nella famiglia anagrafica ex art. 4 DPR 223/1989 richiamato dall'art. 3 del DPCM 151/2013. La Difesa di parte ricorrente, ove ritenuto necessario, ha anche chiesto prova per testi sulla circostanza, con teste il sig. [REDACTED].

Va tuttavia rilevato che la dichiarazione anagrafica (da cui risulta che [REDACTED] [REDACTED], cittadino senegalese al pari della ricorrente e pressoché coetaneo, è *"convivente (con vincoli di adozione o affettivi)"*: doc. 3 fasc. INPS), ai fini della convivenza di fatto, rappresenta uno strumento privilegiato di prova, la cui



attendibilità certamente non potrebbe essere vinta dalla sola assunzione a teste del medesimo [REDACTED] che non può dirsi estraneo agli interessi di causa.

Ne discende che, pur nell'affermazione del diritto della ricorrente, va considerata l'eccezione dell'INPS ora esaminata.

Il calcolo prodotto da INPS è reso sulla base degli importi minimi spettanti, sulla scorta dei quali l'importo spettante sino a dicembre 2024 ammonta ad €. 1.681,50, con un importo mensile di €. 142,50.

5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accerta e dichiara** il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente [REDACTED] all'AUU in relazione alle figlie minorenni a causa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione;

2) **accerta e dichiara** il diritto di [REDACTED] a percepire l'AUU a decorrere da marzo 2024 e che conseguentemente le somme già erogate per detto titolo sono legittimamente erogate e non ripetibili;

3) **condanna** l'INPS a pagare la somma di € 1.681,50 come maturati al dicembre 2024, oltre alla somma di € 142,50 mensili a decorrere gennaio 2025 fino alla data della sentenza;

4) **condanna** la parte soccombente INPS alla rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Tommaso Maserati, antistatari, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Così deciso il 18 febbraio 2025.

Il giudice

Dott. Giorgio Mariani

